

(Studenti Toscani.)

TOSCANELLI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera intorno alla petizione 8278, sottoscritta da 130 scolari, i quali adesso fanno i loro studi nell'istituto di perfezionamento in Firenze come praticanti, essendo dalla legge obbligati a frequentare le lezioni per tre anni, e indi rassegnarsi presso un giureconsulto per un altro anno. Questi studenti rappresentano alla Camera come, per il disposto della legge anteriore, essi sieno rimasti o nell'Università di Pisa od in quella di Siena per lo spazio di cinque anni, e come adesso, dovendo fare le pratiche per quattro anni avanti di poter esercitare una professione qualunque, sieno così obbligati ad impiegare lo spazio di nove anni, mentre in altre parti del regno sono sufficienti a ciò cinque anni di tempo.

La Commissione per le petizioni, esaminato il disposto della legge toscana, ha riconosciuto che realmente a tenore di quella legge i petenti sono obbligati a tutto questo, ma nullostante, in via di equità, essa ha ravvisato come fosse enorme che i richiedenti venissero sottoposti a dover impiegare nove anni di tempo prima di poter esercitare la professione; perciò vi propone l'invio di questa petizione al ministro della pubblica istruzione, affinchè vegga se, in via di grazia, o con una disposizione legislativa qualunque, vi sia modo di rimediare a questa differenza, dovendo tutti i cittadini essere eguali in faccia alla legge.

CEMPINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

CEMPINI. Io debbo aggiungere le mie preghiere alla Camera perchè questa petizione non solo sia inviata al ministro dell'istruzione pubblica, ma perchè sia inviata contemporaneamente al ministro di grazia e giustizia, dal quale sinora sono dipese specialmente le pratiche legali. Io, membro del Consiglio degli avvocati di Firenze, debbo dichiarare che noi, in materia di esami, in materia di pratiche, in materia di studi legali, siamo nella più completa anarchia. Mi farò a confortare la mia asserzione con un esempio che non è più lontano di questa mattina. Al Consiglio di disciplina degli avvocati di Firenze dichiarammo ammissibili all'esame in questo anno quattro o cinque studenti i quali avevano fatta la loro pratica per quattro anni a forma della legge toscana; soltanto uno di questi anni lo avevano passato alla guerra dell'indipendenza. Ora noi avevamo creduto che il tempo in cui erano stati alla guerra dovesse venir loro imputato nelle pratiche; il presidente della Corte di Firenze ha ammesso quattro di questi studenti agli esami, ne ha eccettuato uno. Le ragioni le ignoro, e, a mio avviso, non ve ne potevano essere almeno che non volesse non computarglisi nelle pratiche il tempo passato alla guerra.

Ricorse esso al Ministero a Torino, e gli fu risposto che il Ministero non poteva far niente, inquantochè tutto era delegato al presidente della Corte d'appello di Firenze; ma che il Ministero riconosceva la giustizia che

il tempo passato alla guerra dovesse venire imputato come tempo di pratica. Dimodochè, come la Camera vede, si ha qui un giovine che non ha altra mancanza che di avere fatto il proprio dovere, e questo giovine, voglio dirlo a suo onore, è il dottore Pietro Ferrigni, il quale dovrà indugiare per un anno il suo esame, perchè è stato alla guerra, perchè ha corso, combattendo con onore, l'Italia dalla Cattolica fino all'estrema Sicilia.

Noi, o signori, abbiamo in questa materia l'estrema necessità di essere equiparati ai cittadini delle altre provincie. In Toscana 5 anni di studi universitari e 4 di pratica consumano assolutamente la parte migliore della vita giovanile, e quando vi sono delle provincie d'Italia in cui i giovani che hanno fatti i loro studi universitari possono assumere l'esercizio della professione dopo due anni di pratica e senza il menomo esame, è un'alta ingiustizia che vi siano delle provincie in cui si debbano spendere nove anni di vita, e prendere degli esami che sono tutt'altro che facili.

Di più, per confermare quanto ho detto circa l'anarchia che regna in questa materia, dirò che, mentre la legge sottopone o almeno ha sottoposto fin qui tutto ciò che riguarda le pratiche legali al ministro di grazia e giustizia, sentiti il Consiglio degli avvocati e il presidente della Corte d'appello, ora il ministro dell'istruzione pubblica, col pretesto che l'istituto di perfezionamento di Firenze, che i praticanti in legge debbono frequentare, dipende da lui, si permette di far delle grazie di uno e di due anni di studi, senzachè le Camere di disciplina di Firenze e di Lucca sappiano da che egli desuma la facoltà di prendere tali decisioni, perchè nulla fu loro comunicato che modificasse gli antichi ordinamenti.

Questo è uno stato che non può durare. Mi duole che non siano presenti gli onorevoli ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, ma io prego i suoi colleghi presenti a far loro conoscere questi sconci, cui è necessario assolutamente di rimediare.

PRESIDENTE. L'onorevole Castagnola ha la parola.

CASTAGNOLA. Io non mi oppongo per certo alle conclusioni della Commissione; ma osservo che forse non sarà d'uopo per rimediare almeno in parte a questo sconcio di attendere un apposito provvedimento legislativo da proporsi dal ministro dell'istruzione pubblica, giacchè la Commissione la quale ha rivolto i suoi studi al progetto di legge per la riforma delle tasse scolastiche si è occupata eziandio di quell'altro sconcio, che gli studi universitari siano diversamente regolati nelle diverse provincie italiane, quindi potrebbe suggerire un modo che adottato dalla Camera rendesse uniformi immediatamente tutte le Università del regno.

Queste osservazioni, ripeto, io le faccio non per contraddire alle conclusioni della Commissione, anzi per far avvertire che forse il rimedio potrà aversi più presto che non si creda, vale a dire appena si discuta la legge per la riforma delle tasse universitarie.

PRESIDENTE. L'onorevole Viora ha facoltà di parlare.